



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il provvedimento I ottobre 2001, trascritto presso l'Ufficio dei registri immobiliari di Venezia in data 9 novembre 2005 ai nn. reg. gen. 53792 e reg. part. 28798, con il quale è stato dichiarato, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, l'importante interesse culturale dell'immobile denominato "Complesso immobiliare in via Moglianese 111-113", sito nel comune di Scorzé, provincia di Venezia, località Cappella, catastalmente distinto al C.F., foglio 16, particelle 351 - 353 - 355 parte e 357, subb. 1, 2 e 3, ora distinto al C.T., foglio 16, particelle 372 - 403 - 402 - 357 e 648, confinante con le particelle 389 - 581 e 405 del medesimo foglio 16 (C.T.), e le vie Ariosto e Moglianese;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di revoca *in parte qua* del suindicato provvedimento I ottobre 2001, intrapreso ai sensi dell'art. 21 - *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, inoltrata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con note prot. 10790 del 23 aprile 2013 e 18210 del 10 luglio 2013;

VISTE le memorie partecipative con le quali Paolo BRAGATO, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 241/90, è intervenuto nel procedimento avviato, opponendosi, con note in data 3 luglio, 16 luglio, 29 ottobre 2013 e 9 febbraio 2014, alla suddetta revoca *in parte qua* del citato provvedimento I ottobre 2001, ritenendo lo stesso debba riguardare l'immobile di cui al civico 111, catastalmente distinto al foglio 16, particelle 351 e 353, ed escludere quelli di cui al civico 113, catastalmente distinti al foglio 16, particella 357, "in quanto trattasi di fabbricati di recente costruzione". In data 5 ottobre 2013 il predetto osservante ha affermato doversi confermare la tutela di cui sopra nella sola porzione dell'attuale particella 372, derivante dall'unione delle suindicate particelle 351 e 353, escludendola sia nella rimanente parte del rustico e del barco sia nella particella 357, non riconoscendo la sussistenza degli "ulteriori elementi di valutazione acquisiti" dalla Soprintendenza di settore a sostegno della datazione al 1940 degli immobili di cui al civico 111, da collocare viceversa, a suo dire, tra la seconda metà del XVIII e la fine del XIX sec.;

VISTE le note prot. 20908 dell'8 agosto 2013, 31600 del 6 dicembre 2013 e 12043 del 26 maggio 2014, con le quali la suindicata Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha comunicato al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni pervenute in esito alla proposta di cui alla suindicata comunicazione di avvio del procedimento prot. 18210/2013;



RITENUTO, sulla scorta del succitato parere della predetta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, di non accogliere le suelencate osservazioni di Paolo BRAGATO, in quanto la datazione dell'edificio escluso dalla proposta di tutela risulta ascrivibile al 1940, giusta la documentazione sussistente agli atti. La revoca *in parte qua* del provvedimento I ottobre 2001 è volta ad escludere dalla tutela prevista per i beni di interesse culturale gli immobili compromessi da interventi recenti, in aderenza a quanto rinvenibile nel provvedimento I ottobre 2001 laddove si afferma che "il manufatto ligneo retrostante e l'edificio insistente sul mappale 357 non rivestono interesse storico artistico";

RITENUTO che l'immobile denominato "Porzione di edificio rurale in via Moglianese", sito nel comune di Scorzé, provincia di Venezia, località Cappella, catastalmente distinto al C.F., foglio 16, particella 372 subb. 7 parte e sub. 11 e al C.T., foglio 16, particella 372 parte, confinante con le particelle, del foglio 16 (C.F.), 372, subb. 7 rimanente parte, 13, 11 e 12 e del foglio 16 (C.T.), 372 rimanente parte - 357 e 403 e via Ariosto, come dalle allegate planimetrie catastali, presenta l'interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata

DECRETA

l'immobile denominato "Porzione di edificio rurale in via Moglianese", sito nel comune di Scorzé (Venezia), meglio individuato nelle premesse e descritto nell'allegato estratto di mappa, è dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Il provvedimento I ottobre 2001, avente ad oggetto l'immobile denominato "Complesso immobiliare in via Moglianese 111-113", meglio descritto ed individuato in premessa, recante declaratoria di particolare interesse storico artistico nell'immobile, è revocato *in parte qua*, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente agli immobili catastalmente distinti al C.T., foglio 16, particelle 372 parte - 648 - 357 - 402 e 403.

Le planimetrie catastali e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto, che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto sarà annotato, ai sensi dell'art. 2655 del Codice civile, a margine del provvedimento revocato *in parte qua*. Detta annotazione sarà effettuata presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare, a cura della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 30 maggio 2013

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)



2/2



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA, BELLUNO E TREVISO

Comune di SCORZE' (VE)*località Cappella**"Porzione di edificio rurale in via Moglianese"***RELAZIONE STORICO-ARTISTICA****Proprietà: privata****Catasto Terreni: Foglio 16, Particella 372 parte****Catasto Fabbricati: Foglio 16, Particella 372 sub. 7 parte e sub. 11**

L'immobile in argomento risulta sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 con provvedimento del 01 ottobre 2001 emanato ai sensi del D.P.R. 283/2000 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico artistico", a seguito di istanza di autorizzazione ad alienare dell'ente proprietario *illo tempore*: IRA - Istituto di Ricovero e di Educazione - di Venezia. Tale provvedimento autorizzatorio dichiarava altresì l'interesse culturale solo di parte del complesso, esplicitando che *"il manufatto ligneo retrostante e l'edificio insistente sul mapp. 357 non rivestono interesse storico-artistico"*; la Trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Padova del 09 novembre 2005 venne effettuata, tuttavia, riportando erroneamente tutti i mappali oggetto di richiesta di alienazione.

La porzione di edificio che ancora detiene requisiti di culturalità, stante la conservazione delle caratteristiche peculiari dell'edilizia rurale veneta, è limitata, pertanto, ad una parte del mappale 372 (ex mappale 353) che corrisponde effettivamente al primigenio manufatto rurale e alla 'corte' antistante (porzione sud dell'attuale mappale 372, fino a comprendere il fabbricato rurale vero e proprio).

I caratteri tipologici e costruttivi dei restanti fabbricati, fortemente rimaneggiati e ampliati con volumetrie di epoca recente, non presentano alcun requisito di culturalità, per cui appare infondato il contenuto del provvedimento di tutela diretta operante.

Del resto, risulta indicato nella perizia redatta dall'IRE, originario proprietario del bene, che *"il fabbricato principale è stato eretto negli anni 1940 ed i magazzini depositi negli anni 1960"*; si legge ancora che *"tra gli anni 1970 e 1982 sono stati eseguiti lavori di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione e parziale cambio d'uso nei fabbricati"*.

L'architettura rurale costituisce uno degli elementi di maggiore rilievo culturale nell'ambito del contesto del territorio veneto.

Nelle sue forme tradizionali si tratta di un'espressione nata da una cultura povera, caratterizzata da una matrice culturale di derivazione agropastorale. I manufatti sono spesso realizzati con materiali reperiti sul posto.

Potrebbe sembrare abbastanza facile definire il concetto di casa rurale: altro non è, o non dovrebbe essere, che l'abitazione dei lavoratori che, a vario titolo, hanno legato e legano la propria attività (e quella della loro

AR/EL_Scorzè_11

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA, BELLUNO E TREVISO

famiglia) all'ambiente agricolo.

Esaminando il tema della metamorfosi della casa rurale, si deve preliminarmente considerare che, in realtà, storicamente, si parla di vari tipi di residenze connesse alla conduzione dei fondi agricoli: così come vi erano le case bracciantili, altrettanto importanti erano le residenze del gastaldo o dei proprietari, con ovvie variazioni di temi tipologici, funzionali e di uso dei materiali da costruzione.

Nella porzione di edificio qui esaminata il tetto, come consuetudine, è a due falde, poco inclinato, con il solaio di copertura che fungeva da soffitto delle stanze superiori.

Grazie alla diversa struttura delle murature portanti, le travature del tetto erano appoggiate ortogonalmente rispetto alla facciata, sul muro maestro che divideva gli spazi anteriori da quelli posteriori.

Le aperture, la cui funzione, oltre che di illuminare, era anche quella di arieggiare e smaltire il fumo, sono allineate lungo il sottogronda e presentano dimensioni ridotte per trattenere il calore, cadenzate in modo regolare secondo un semplice schema compositivo, nel quale era sempre rispettato l'allineamento (le finestre delle costruzioni bracciantili più antiche presentano un rapporto dimensionale tra altezza e larghezza piuttosto basso (rapporto di circa 1,4) e sono di piccole dimensioni per diminuire la dispersione termica.

L'assetto dislocativo degli edifici, rispetto alle caratteristiche del fondo rurale e dei rapporti reciproci, funzionali e morfologici, tra i vari corpi di fabbrica, era molto importante tant'è che il fronte principale dell'edificio abitativo, come la porzione di edificio rurale in questione dimostra, era sempre rivolto verso sud, in modo da sfruttare in modo completo le potenzialità dell'irraggiamento solare nelle varie stagioni.

L'aia, posta davanti all'abitazione, si presume lastricata (probabilmente in laterizio), per consentire, al riparo dall'umidità del terreno, una molteplicità di utilizzi connessi alle varie attività agricole tra i quali, prevalente, quella di essiccazione e di battitura di cereali e di questa originaria tipologia rimane traccia nel cortile antistante il manufatto in questione.

Nelle case bracciantili non si utilizzavano davanzali in pietra, troppo costosi, ma venivano realizzati in mattoni, posti a coltello e intonacati; la parte superiore del foro, generalmente piatta, poteva anche prevedere un'architrave lievemente curvato (a sesto ribassato). Gli oscuri, in legno e a due battenti, erano incernierati esteriormente.

Nella struttura qui analizzata emerge la singolarità dei grandi archi ribassati del portico al piano terra che contraddistinguono il prospetto principale e che ancora detengono le peculiarità specifiche dell'edilizia rurale, analogamente all'assetto planimetrico ancora leggibile nella tradizionale scansione con salone passante e vani laterali.

Si deve comunque tener presente che la tipologia edilizia alla quale la struttura in argomento pertiene, non era il frutto di un progettista come lo intendiamo oggi, ma della cultura del costruire propria delle maestranze edili locali, il che non significa necessariamente che vi fosse la riproposizione pedissequa di canoni standardizzati, ma che vi era lo spazio per adattamenti alle specifiche condizioni del sito o delle esigenze funzionali proprie di quell'insediamento, senza rinunciare peraltro anche a citazioni di dettami estetici di derivazione colta e, a volte, addirittura trattatistica.

La struttura architettonica in questione è pertanto delineata da elementi decorativi e formali che richiamano l'antica edilizia rurale del territorio venetico, conservatisi nel generale impianto compositivo e

AR/EL_Scorzè_11



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA, BELLUNO E TREVISO

nella peculiare tipologia della teoria di fornici ad arco ribassato del porticato.

Per tutto quanto sopra esposto, la porzione di immobile individuata come da estratto di mappa catastale, parte integrante della presente relazione, emerge quale manufatto rustico per la nitida semplicità dell'impostazione architettonica, e si ritiene meritevole di tutela, configurabile tra i beni di cui all'art. 10, comma 3, del D.lgs. 42/2004.



SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Ugo SORAGNI)




Istruttoria: Dott.ssa Elisa Longo

AR/EL_Scorzè_11





IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Ugo SORAGNI)




*Ministero per i Beni
e le Attività Culturali*
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Comune di SCORZÉ (VE)
"Porzione di edificio rurale in via Moglianese"
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
Art. 10 D.Lgs 42/2004



SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Antonella Ranaldi





ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da:	Rigo Giulio
Iscritto all'albo:	Geometri
Prov. Venezia	N. 1897

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Venezia

Comune di Scorzé	Protocollo n. del
Sezione: Foglio: 15 Particella: 372	Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni	Scala 1 : 500

PIANTA PIANO TERRA



*Ministero per i Beni
 e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
 DEL VENETO
 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
 E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI
 VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Comune di SCORZÉ (VE)
 "Porzione di edificio rurale in via Moglianese"
 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
 Art. 10 D.Lgs 42/2004




SOPRINTENDENTE *ad interim*
 Arch. Antonella Ranaldi



NORD



IL DIRETTORE REGIONALE
 (Arch. Ugo SORAGNI)



PIANTA PIANO PRIMO

